

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018)

Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13/06/2017 (BUR n. 66 del 14/07/2017), come modificato dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 2113 del 19/12/2017 (BUR n. 6 del 12/01/2018).

**DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
“QUALITA’ VERIFICATA”**

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità” e successive modifiche ed integrazioni**

Le modifiche apportate con DGR n. 2113/2017 sono evidenziate.

INDICE

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	3
4. SIGLE E ABBREVIAZIONI	4
5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE	4
6. RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO DI TUTELA	4
6.1 Generalità	4
6.2 Criteri di rappresentanza e ripartizione dei costi del consorzio di tutela	5
6.3 Requisiti del consorzio di tutela	5
6.4 Presentazione della domanda di riconoscimento	5
6.5 Istruttoria della domanda di riconoscimento	6
6.6 Decreto di riconoscimento	6
6.7 Rinuncia del riconoscimento	6
6.8 Obblighi del consorzio di tutela	7
7. VIGILANZA SUL CONSORZIO DI TUTELA	7
7.1 Generalità	7
7.2 Conferma annuale del riconoscimento	7
7.3 Rinnovo triennale del riconoscimento	8
7.4 Misure applicabili in caso di inadempienze	8

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni sul consorzio di tutela) sono adottate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 recante Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e disciplinano le modalità di:

- a) riconoscimento del consorzio di tutela;
- b) vigilanza sul consorzio di tutela.

2. Le presenti Disposizioni sul consorzio di tutela si applicano al consorzio di tutela che viene riconosciuto dalla Regione del Veneto (di seguito: Regione) per svolgere le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti “Qualità Verificata” (di seguito: QV), ai sensi dell’art. 5 bis della l.r. 12/2001.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Codice civile, articoli 2602 e seguenti.
- b) Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- c) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- d) Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.
- e) Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”.
- f) Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione del testo definitivo delle regole tecniche della l.r. 12/2001 (Notifica n. 2013/0037/I) e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Disposizioni sul consorzio di tutela si intende per:

- a) “tutela”: azione di sorveglianza e segnalazione di abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio del marchio QV e comportamenti vietati dalle norme che disciplinano l’uso del marchio QV; le azioni di sorveglianza riguardano la fase di commercializzazione;
- b) “promozione”: azione per favorire la distribuzione e aumentare le vendite dei prodotti identificati dal marchio QV;
- c) “valorizzazione”: azione per migliorare le conoscenze e la riconoscibilità dei requisiti e delle peculiarità dei prodotti identificati dal marchio QV e per aumentare il valore economico dei prodotti stessi;
- d) “interventi a sostegno della diffusione del marchio QV”: gli interventi di cui all’art. 9 della l.r. 12/2001, come definiti con specifici provvedimenti della Giunta regionale;
- e) “prodotto QV”: prodotto **ottenuto in conformità** al rispettivo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 **e identificato dal** marchio QV;
- f) “filiera produttiva”: l’insieme di operatori inseriti nel sistema di controllo QV che applicano disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 affini per indirizzo produttivo, come specificato nella Tabella 1;
- g) “valore della produzione conforme della filiera produttiva”: il valore della somma delle produzioni conformi di tutti gli operatori appartenenti alla categoria di operatori “principale” della filiera produttiva interessata, come specificato nella Tabella 1.

Il valore della produzione conforme è espresso in migliaia di euro (000 euro).

Le produzioni conformi sono espresse in tonnellate (t) e, nella filiera colture floricole, in migliaia di pezzi (000). Per la determinazione delle produzioni conformi si applicano i seguenti coefficienti di trasformazione:

peso di 1 litro di latte vaccino = 1,030 kg

peso di 1 litro di latte bufalino = 1,028 kg

resa in carne di 1 capo bovino adulto (vitellone/scottona) = 400 kg

resa in carne di 1 capo bovino giovane (vitello) = 150 kg
 resa in carne di 1 capo bufalino adulto (bufalo/bufala) = 300 kg
 resa in carne di 1 capo avicunicolo (coniglio) = 0,88 kg

2. Ai fini delle presenti Disposizioni sul consorzio di tutela si applicano le definizioni fissate dalle Disposizioni sul sistema di qualità QV, di cui all'Allegato A della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Tabella 1

Filiera produttiva	Categoria di prodotto	Categoria di operatori "principale"
Carni	Carni	Allevatori
Lattiero-caseari	Lattiero-caseari	Caseifici
Prodotti dell'apicoltura	Prodotti dell'apicoltura	Apicoltori
Ortofrutticoli	Colture orticole	Produttori agricoli
	Colture frutticole	Produttori agricoli
	Funghi coltivati	Produttori agricoli
	Erbe aromatiche	Produttori agricoli
Colture cerealicole	Colture cerealicole	Produttori agricoli
Colture industriali	Colture industriali	Produttori agricoli
Colture foraggere	Colture foraggere	Produttori agricoli
Colture floricole	Colture floricole	Produttori agricoli

Note

La Tabella è aggiornata al **14/04/2017**, data di approvazione dell'ultimo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001. Gli eventuali aggiornamenti sono conseguenti all'approvazione di disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 che rientrano in nuove categorie di prodotto e filiere produttive.

4. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
 BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
 CAP: codice di avviamento postale
 CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
 CUAA: codice unico di identificazione dell'azienda agricola
 DGR: deliberazione della Giunta regionale
 IVA: imposta sul valore aggiunto
 ODC: organismo di controllo
 PEC: posta elettronica certificata
 QV: Qualità Verificata

5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento dei procedimenti amministrativi descritti nelle presenti Disposizioni sul consorzio di tutela è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).

6. RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO DI TUTELA

6.1 Generalità

1. La Regione può riconoscere un consorzio di tutela per svolgere le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV.
 2. Per ottenere e mantenere tale riconoscimento il consorzio di tutela deve possedere i requisiti di seguito descritti.
 3. Requisiti minimi operativi:
 a) disponibilità di una sede legale e/o operativa;
 b) possesso di una struttura organizzativa coerente con l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001;
 c) effettivo ed efficace esercizio delle funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001.
 4. Requisito minimo di rappresentatività:
 dimostrare la partecipazione nella compagine sociale di concessionari del marchio QV (di seguito: concessionari) che rappresentano, per ciascuna filiera produttiva **che include prodotti destinati al**

consumatore finale e presente nel sistema di controllo QV al 31 dicembre dell'anno solare precedente (di seguito: data di riferimento), almeno il 66% del valore della produzione conforme della filiera produttiva alla data di riferimento.

5. Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto del consorzio di tutela contiene:

- a) modalità per l'ammissione al consorzio di tutela;
- b) individuazione degli organi sociali e loro funzioni;
- c) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali;
- d) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;
- e) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio di tutela.

6. Lo statuto del consorzio di tutela deve prevedere che le eventuali proposte di modifica delle disposizioni che regolano l'uso del marchio QV siano approvate dall'assemblea generale.

7. Possono essere soci del consorzio di tutela esclusivamente i concessionari.

6.2 Criteri di rappresentanza e ripartizione dei costi del consorzio di tutela

1. Il numero di componenti dell'organo di gestione e amministrazione corrisponde al numero di filiere produttive rappresentate nella compagine sociale del consorzio di tutela.

2. Il valore del voto **nell'organo di gestione e amministrazione** è determinato in proporzione al valore della produzione conforme della filiera produttiva alla data di riferimento.

3. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato l'espressione del voto nell'assemblea generale.

4. Il valore del voto di ciascun consorziato nell'assemblea generale **è determinato in proporzione al valore della produzione conforme del consorziato alla data di riferimento.**

5. I costi derivanti dalle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV e dagli interventi a sostegno della diffusione del marchio QV, svolti dal consorzio di tutela, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico dei consorziati.

6. La quota da porre a carico di ciascuna filiera produttiva è determinata in proporzione al valore della produzione conforme della filiera produttiva alla data di riferimento.

7. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna filiera produttiva, ogni consorziato dovrà contribuire con una quota commisurata al valore della propria produzione conforme alla data di riferimento.

8. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle per le quali il consorzio di tutela è stato riconosciuto, gravano esclusivamente sui consorziati e in nessun caso possono essere poste a carico dei concessionari non consorziati.

9. Il consorzio di tutela può estendere la partecipazione ai costi di cui al punto 5 anche ai concessionari non consorziati.

10. Nell'ipotesi di cui al punto 9, i contributi per i costi di cui al punto 5 devono essere riportati nel bilancio in conti separati.

6.3 Requisiti del consorzio di tutela

1. Per svolgere le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV, il consorzio di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 della l.r. 12/2001.

2. Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento (di seguito: domanda) il consorzio di tutela deve possedere questi requisiti:

- a) costituzione ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile;
- b) requisiti minimi operativi di cui al punto 3, lettere a) e b) del paragrafo 6.1;
- c) requisito minimo di rappresentatività di cui al punto 4 del paragrafo 6.1;
- d) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA;
- e) iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

6.4 Presentazione della domanda di riconoscimento

1. La domanda, redatta utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale e firmata dal presidente del consorzio di tutela, può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali del consorzio di tutela:

- a) copia dell'atto costitutivo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- b) copia dello statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) copia dei regolamenti interni (se previsti);
- d) copia del libro soci, che contenga almeno le seguenti informazioni per ogni socio: dati anagrafici, filiera

- produttiva di appartenenza, data della domanda di ammissione, data di ammissione, data di esclusione;
- e) elenco dei soci divisi per filiera produttiva di appartenenza, che contenga almeno le seguenti informazioni per ogni socio: CUAA o codice fiscale, partita IVA, ragione sociale o cognome e nome, indirizzo della sede legale (via/piazza, numero, CAP, comune, provincia); una copia su foglio elettronico dell'elenco dei soci deve essere inviata all'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria;
 - f) struttura organizzativa del consorzio di tutela;
 - g) programma del primo anno di attività;
 - h) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del presidente del consorzio di tutela.
3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente¹.
5. La domanda, redatta senza utilizzare il modello approvato dalla Giunta regionale, viene respinta.

6.5 Istruttoria della domanda di riconoscimento

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del consorzio di tutela, presenza della firma del presidente del consorzio di tutela, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Se la domanda è ricevibile la struttura regionale invia al consorzio di tutela la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
3. Durante l'istruttoria della domanda ricevibile l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:
- a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale;
 - b) presenza dei requisiti indicati al punto 3 del paragrafo 6.3, come dichiarati dal presidente del consorzio di tutela;
 - c) presenza, regolarità e completezza dei documenti essenziali indicati al punto 2 del paragrafo 6.4;
 - d) statuto compatibile con lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001 e conforme alle presenti Disposizioni sul consorzio di tutela.
4. L'istruttoria si conclude con queste modalità:
- a) proposta di riconoscimento del consorzio di tutela, nel caso di presenza dei requisiti di ammissibilità;
 - b) proposta di rifiuto della domanda, nel caso di mancanza dei requisiti di ammissibilità.
5. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

6.6 Decreto di riconoscimento

1. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, concedendo il riconoscimento al consorzio di tutela in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando la domanda non ammissibile.
2. Con il medesimo decreto la struttura regionale autorizza il consorzio di tutela ad usare il marchio QV nell'ambito di attività promozionali e per fini istituzionali, ai sensi dell'art. 6, punto 7 del Regolamento d'uso del marchio QV.
3. Il consorzio di tutela può opporsi alle decisioni della struttura regionale con le modalità previste dalla legge.
4. Il procedimento amministrativo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo.
6. Il riconoscimento concesso al consorzio di tutela ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del decreto di riconoscimento.

6.7 Rinuncia del riconoscimento

1. Il consorzio di tutela può rinunciare al riconoscimento concesso dalla Regione presentando, in qualsiasi momento, una domanda di rinuncia.
2. La domanda di rinuncia, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal presidente del consorzio di tutela, deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo

¹ In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.

PEC indicato nel modello di domanda.

3. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la revoca del riconoscimento concesso al consorzio di tutela, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinuncia.

4. Il consorzio di tutela, per il quale sia stata disposta la revoca del riconoscimento, non può presentare una nuova domanda di riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del decreto di revoca del riconoscimento.

6.8 Obblighi del consorzio di tutela

1. Il consorzio di tutela deve:

- a) mantenere nel tempo i requisiti minimi operativi e di rappresentatività indicati al paragrafo 6.1;
- b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni sul consorzio di tutela;
- c) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione della composizione degli organi sociali e delle informazioni indicate nella domanda di riconoscimento;
- d) eseguire e documentare le attività per le quali è stato riconosciuto dalla Regione;
- e) svolgere le funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001 con correttezza e imparzialità;
- f) segnalare tempestivamente alla struttura regionale ogni abuso, contraffazione, uso improprio del marchio QV o comportamento vietato dalle norme che disciplinano l'uso del marchio QV;
- g) consentire l'accesso alle sedi e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni;
- h) attuare i provvedimenti stabiliti dalla struttura regionale, in caso di accertamento di inadempienze.

2. Il consorzio di tutela non può:

- a) modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso della struttura regionale;
- b) svolgere attività di autocontrollo nei confronti degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, associati o meno al consorzio di tutela, sui requisiti e sulle norme oggetto di controllo da parte degli ODC;
- c) svolgere attività di verifica sugli ODC.

7. VIGILANZA SUL CONSORZIO DI TUTELA

7.1 Generalità

1. La struttura regionale esercita l'attività di vigilanza sul consorzio di tutela mediante verifiche documentali e visite ispettive presso le sedi del medesimo, anche su eventuale segnalazione di soggetti terzi.

2. Le verifiche documentali e le visite ispettive sono finalizzate ad accertare l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001 e il mantenimento dei requisiti minimi operativi e di rappresentatività indicati al paragrafo 6.1.

7.2 Conferma annuale del riconoscimento

1. La struttura regionale verifica con cadenza annuale l'attività svolta dal consorzio di tutela e il mantenimento dei requisiti minimi operativi da parte del medesimo, ai fini della conferma annuale del riconoscimento.

2. A tal fine il consorzio di tutela presenta con cadenza annuale la domanda di conferma del riconoscimento, comprensiva delle informazioni sui requisiti minimi operativi di cui al punto 3 del paragrafo 6.1, allegando i seguenti documenti essenziali:

- a) relazione sull'attività svolta, comprensiva del resoconto finanziario (dettaglio delle entrate e delle spese), redatta su modello approvato dalla struttura regionale;
- b) bilancio approvato relativo all'esercizio dell'anno precedente;
- c) copia del libro soci;
- d) elenco dei soci divisi per filiera produttiva di appartenenza; una copia su foglio elettronico dell'elenco dei soci deve essere inviata all'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria;
- e) programma annuale di attività, redatto su modello approvato dalla struttura regionale;
- f) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del presidente del consorzio di tutela.

3. La domanda di conferma del riconoscimento, redatta su modello approvato dalla struttura regionale, e gli altri documenti previsti devono essere presentati entro i termini e con le modalità stabilite dalla struttura regionale.
4. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, disponendo la conferma annuale del riconoscimento concesso al consorzio di tutela o, in caso di accertamento di inadempienze, l'applicazione delle misure previste al paragrafo 7.4.
5. Il consorzio di tutela può opporsi alle decisioni della struttura regionale con le modalità previste dalla legge.
6. Il procedimento amministrativo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di conferma del riconoscimento.
7. Per data di presentazione della domanda di conferma del riconoscimento s'intende la data di registrazione del protocollo.
8. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.3 Rinnovo triennale del riconoscimento

1. Alla scadenza di ciascun triennio di riconoscimento, e in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 7.2, la struttura regionale verifica il mantenimento del requisito minimo di rappresentatività da parte del consorzio di tutela, ai fini del rinnovo triennale del riconoscimento.
2. A tal fine il consorzio di tutela presenta la domanda di rinnovo del riconoscimento, comprensiva delle informazioni sui requisiti minimi operativi di cui al punto 3 del paragrafo 6.1 e sul requisito minimo di rappresentatività di cui al punto 4 del paragrafo 6.1, allegando i documenti essenziali di cui al punto 2 del paragrafo 7.2.
3. La domanda di rinnovo del riconoscimento, redatta su modello approvato dalla struttura regionale, e gli altri documenti previsti devono essere presentati entro i termini e con le modalità stabilite dalla struttura regionale.
4. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, disponendo il rinnovo triennale del riconoscimento concesso al consorzio di tutela o, in caso di accertamento di inadempienze, l'applicazione delle misure previste al paragrafo 7.4.
5. Il procedimento amministrativo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo del riconoscimento.
6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda al paragrafo 7.2 e alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.4 Misure applicabili in caso di inadempienze

1. L'attività di vigilanza sul consorzio di tutela può condurre all'accertamento di inadempienze, così classificate:

Difformità (inadempienze lievi)

- a) presentazione della domanda di conferma o di rinnovo del riconoscimento con un ritardo non superiore a 10 giorni, oltre il termine previsto;
- b) presentazione delle comunicazioni di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo 6.8 con un ritardo non superiore a 10 giorni, oltre il termine massimo previsto;
- c) violazioni lievi degli obblighi di cui al punto 1, lettere d), e), f) del paragrafo 6.8.

Irregolarità (inadempienze gravi)

- a) mancata attuazione dei provvedimenti disposti a seguito di difformità;
- b) omessa presentazione della domanda di conferma o di rinnovo del riconoscimento;
- c) omessa presentazione delle comunicazioni di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo 6.8;
- d) violazioni gravi degli obblighi di cui al punto 1, lettere d), e), f) del paragrafo 6.8;
- e) violazioni degli obblighi di cui al punto 1, lettera g) del paragrafo 6.8;
- f) mancanza di uno o più requisiti minimi operativi.

Infrazioni (inadempienze gravissime)

- a) mancata attuazione dei provvedimenti disposti a seguito di irregolarità;
- b) accertamento della quinta difformità in trentasei mesi;
- c) accertamento della terza irregolarità in trentasei mesi;
- d) violazioni gravissime degli obblighi di cui al punto 1, lettere d), e), f) del paragrafo 6.8;
- e) violazioni degli obblighi di cui al punto 2 del paragrafo 6.8;
- f) mancanza del requisito minimo di rappresentatività.

2. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate sono applicati, rispettivamente, questi provvedimenti: richiamo formale, sospensione del riconoscimento, revoca del riconoscimento.
3. Nei casi di accertamento di una difformità, la struttura regionale dispone una proposta di richiamo formale accompagnata dalla richiesta ad uniformarsi entro il termine indicato nella proposta di richiamo.
4. Nei casi di accertamento di una irregolarità, la struttura regionale dispone una proposta di sospensione del riconoscimento concesso al consorzio di tutela, accompagnato dalla richiesta ad uniformarsi entro il termine indicato nella proposta di sospensione.
5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività che rientra nelle funzioni previste dall'art. 5 bis della l.r. 12/2001 per un periodo massimo di dodici mesi.
6. La sospensione cessa dopo che la struttura regionale abbia verificato che il consorzio di tutela si è uniformato alle richieste della medesima o, a seguito di accoglimento delle osservazioni del consorzio di tutela, dopo la comunicazione di annullamento del provvedimento di sospensione.
7. Nei casi di accertamento di una infrazione, la struttura regionale dispone la sospensione del riconoscimento in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta ad uniformarsi, e invia al consorzio di tutela il preavviso di revoca del riconoscimento.
8. Nei casi di notifica di una proposta di richiamo formale o di sospensione o del preavviso di revoca del riconoscimento, il consorzio di tutela può presentare per iscritto osservazioni alla struttura regionale.
9. Tali osservazioni devono pervenire alla struttura regionale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta del provvedimento o del preavviso di revoca del riconoscimento.
10. Nei casi di presentazione di osservazioni, la struttura regionale valuta se mantenere o annullare il provvedimento o la proposta di revoca e adotta la relativa decisione entro dieci giorni, dandone successiva informazione al consorzio di tutela.
11. Nei casi di conferma della proposta di revoca, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la revoca del riconoscimento concesso al consorzio di tutela.
12. Il consorzio di tutela, per il quale sia stata disposta la revoca del riconoscimento, non può presentare una nuova domanda di riconoscimento prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data del decreto di revoca del riconoscimento.